Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA SINDACALE

N. **1012** del **20/09/2018**

SUE SUAP AMBIENTE
SEGRETERIA SETTORE SUE SUAP AMBIENTE

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', QUALI VETRO E LATTINE NEL CENTRO STORICO CITTADINO NEI GIORNI 28, 29 E 30 SETTEMBRE 2018

IL SINDACO

PREMESSO che le principali piazze cittadine, nella logica degli indirizzi dettati dall'Amministrazione in tema di attività volte alla rivitalizzazione del Centro Storico, sono sempre più spesso sede di eventi e manifestazioni.

PRESO ATTO che nel centro storico cittadino, prossimamente si terranno:
- nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2018 *Ascoli International Street Food* in Piazza Arringo;
- nel giorno 29 settembre 2018 il *Raduno Motociclistico* in Piazza Arringo;
- nei giorni 29 e 30 settembre 20018 *Festa della Lega* nel Chiostro di San Francesco;

e che tali manifestazioni, richiameranno molti spettatori, sia cittadini che turisti e visitatori;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 18.05.2018 ad oggetto: *Programma eventi estate 2018. Atto di indirizzo,* con la quale l'Amministrazione ha dettato gli indirizzi che devono sovrintendere la programmazione e gestione del calendario eventi dell'estate 2018;

RILEVATO:
- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità che in tali manifestazioni è generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani soprattutto nelle ore notturne;
- che frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazioni di cittadini che lamentano forti disagi dovuti ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in

negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;

PRESO ATTO delle indicazioni organizzative e provvedimentali espresse nel corso della Conferenza dei Servizi del 11 settembre 2018, con specifico riferimento all'esigenza di vietare la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, nella parte in cui dispone che:

- "*... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti" (comma 5)*;
- *Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (comma 7);*

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento dell'evento di cui trattasi, attraverso:

1) **il divieto assoluto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine in tutto il centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore;**

2) **tale divieto dovrà decorrere dalle ore 15:00 di venerdì 28 settembre 2018 fino alle ore 8:00 di lunedì 1 ottobre 2018;**

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

VISTI:
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*,

ORDINA

In concomitanza delle manifestazioni:
- *Ascoli International Street Food* in Piazza Arringo, nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2018;
- *Raduno Motociclistico* in Piazza Arringo nel giorno 29 settembre 2018;
- *Festa della Lega* nel Chiostro di San Francesco, nei giorni 29 e 30 settembre 2018;

1) **il divieto assoluto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine in tutto il centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore;**

2) **tale divieto dovrà decorrere dalle ore 15:00 di venerdì 28 settembre 2018 fino alle ore 8:00 di lunedì 1 ottobre 2018;**

è altresì previsto, per tutte le attività insistenti sulle predette aree:
- l'obbligo di posizionare idonei raccoglitori per il deposito dei contenitori, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

- di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata all'Albo Pretorio;
2. venga trasmessa:
   - alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
   - al Servizio Attività Produttive – SUAP;
   - al Servizio Comunicazione per le attività di informazione a mezzo della stampa locale, mediante avviso sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
   - al Prefetto di Ascoli Piceno, per l'adozione delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Avv. Guido Castelli